



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 27/18

Lussemburgo, 7 marzo 2018

Sentenza nella causa C-127/16 P
SNCF Mobilités / Commissione

La Francia deve recuperare un importo di oltre 642 milioni di euro (al netto di interessi) nell'ambito di un aiuto di Stato concesso alla società Sernam

Nel 2001, la Commissione aveva autorizzato una prima volta ¹, a certe condizioni, un aiuto alla ristrutturazione per un importo di EUR 503 milioni a favore della Sernam, una società di messaggeria e di trasporto espresso di pacchi e pallet, all'epoca detenuta al 100% dalla SNCF («decisione Sernam 1»). Avendo constatato che le condizioni di tale decisione non erano state rispettate e che era stato accordato un aiuto nuovo e incompatibile di EUR 41 milioni, la Commissione ha adottato nel 2004 una seconda decisione («decisione Sernam 2») ². Nella decisione Sernam 2, la Commissione ha ordinato il recupero dell'aiuto di EUR 41 milioni dichiarato incompatibile e ha confermato, pur prescrivendo nuove condizioni di compatibilità, che l'aiuto approvato dalla decisione Sernam 1 per un importo di EUR 503 milioni era compatibile con il mercato interno. La decisione Sernam 2 prevedeva, in particolare, la possibilità di scegliere tra due condizioni, che erano in sostanza le seguenti:

- la Sernam doveva, entro un certo termine, ritirarsi dal mercato del trasporto su strada;
- in alternativa, «[q]ualora Sernam [avesse venduto] in blocco i suoi [attivi] entro il 30 giugno 2005 al prezzo di mercato ad una società non avente legami giuridici con la SNCF all'esito di una procedura trasparente ed aperta, le condizioni [di ritiro dal mercato del trasporto su strada] non si [sarebbero applicate]».

La Francia ha comunicato alla Commissione di aver scelto l'opzione relativa alla vendita in blocco degli attivi della Sernam e che l'acquirente era la Financière Sernam, una società creata dal precedente gruppo di dirigenti della Sernam.

La Commissione, avendo ricevuto diverse denunce, ha successivamente constatato che la condizione relativa alla vendita in blocco degli attivi della Sernam non era stata rispettata e che l'aiuto incompatibile di EUR 41 milioni non era stato recuperato. Detta istituzione ha su tale base concluso che l'aiuto alla ristrutturazione di EUR 503 milioni, autorizzato a certe condizioni nel 2004, era stato attuato in maniera abusiva ed era incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha altresì dichiarato che le misure concesse dalla SNCF per realizzare la «vendita degli attivi in blocco», vale a dire la ricapitalizzazione della Sernam da parte della SNCF per un importo di EUR 57 milioni netti, la rinuncia della SNCF a crediti verso la Sernam per EUR 38,5 milioni, nonché alcune delle garanzie concesse dalla SNCF all'atto della trasmissione delle attività della Sernam alla Financière Sernam, costituivano nuovi aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Con decisione del 9 marzo 2012 ³, la Commissione ha concluso che tutti gli aiuti di cui la Sernam aveva beneficiato, ossia complessivamente oltre 642 milioni di euro (al netto degli interessi), dovevano essere rimborsati dalla Financière Sernam e dalle sue controllate, stante la continuità economica esistente tra la Sernam e tali società.

¹ Decisione NN 122/00 (ex N 140/00) della Commissione, del 23 maggio 2011.

² Decisione 2006/367/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all'aiuto di Stato parzialmente erogato dalla Francia all'impresa SERNAM (GU 2006, L 140, pag. 1).

³ Decisione 2012/398/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, riguardante l'Aiuto di Stato SA.12522 (C 37/08) – Francia – Applicazione della decisione Sernam 2 [del 20 ottobre 2004] (GU 2012 L 195, pag. 19).

La SNCF ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione del 9 marzo 2012. Con sentenza del 17 dicembre 2015⁴, il Tribunale ha respinto il ricorso della SNCF. Esso ha ritenuto che la condizione di compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione relativa alla vendita degli attivi in blocco della Sernam non fosse stata rispettata, che l'iscrizione al passivo della liquidazione della Sernam dell'aiuto di EUR 41 milioni dichiarato incompatibile dalla decisione Sernam 2 non fosse sufficiente per eliminare la distorsione della concorrenza, e che l'obbligo di rimborsare l'aiuto di Stato di EUR 41 milioni fosse stato trasferito alla Financière Sernam in ragione della continuità economica tra la Sernam e la Financière Sernam per il tramite della Sernam Xpress (una società controllata al 100% dalla Sernam). Infine, il Tribunale ha altresì ritenuto che, nelle circostanze particolari del caso di specie, il test dell'investitore privato⁵ non fosse applicabile all'attuazione di una misura compensativa⁶.

Reputando non conforme a diritto la sentenza del Tribunale, la SNCF ha adito la Corte di giustizia per chiedere l'annullamento di detta pronuncia.

Con l'odierna sentenza, **la Corte** rigetta l'impugnazione della SNCF e **conferma** dunque **la sentenza del Tribunale**.

In particolare, la Corte conferma che la decisione Sernam 2 aveva lo scopo di sopprimere la presenza della Sernam sul mercato caratterizzato da un eccesso di capacità, al fine di prevenire qualsiasi distorsione di concorrenza correlata alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione di EUR 503 milioni, esigendo l'acquisto delle attività su strada della Sernam da parte di altre imprese e la diversificazione delle attività della Sernam verso il trasporto merci ferroviario. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che la finalità della vendita degli attivi in blocco della Sernam prevista nella decisione Sernam 2 mirava a interrompere l'attività economica della Sernam e a far scomparire quest'ultima. La Corte conferma altresì che la condizione relativa alla vendita degli attivi in blocco della Sernam, prevista dalla decisione Sernam 2, deve intendersi nel senso che rimangono esclusi i passivi, cosicché il Tribunale ha correttamente concluso che tale condizione non era stata rispettata, dato che la vendita realizzata aveva riguardato anche la quasi totalità dei passivi della Sernam.

Allo stesso modo, il Tribunale e la Commissione hanno correttamente concluso affermando la continuità economica tra la Sernam e la Financière Sernam per il tramite della Sernam Xpress. Infatti, la Sernam Xpress era la debitrice dell'obbligo di recupero dell'aiuto illegittimo, obbligo che è stato trasmesso infine alla Financière Sernam in ragione della sua fusione con la Sernam Xpress.

Infine, la Corte conferma che il test dell'investitore privato non è applicabile alla messa in atto di una misura compensativa. Infatti, la logica compensativa della vendita degli attivi in blocco della Sernam, prevista dalla decisione Sernam 2, è differente dalla logica di un operatore privato intenzionato a massimizzare i propri profitti o, nel caso di specie, a minimizzare le proprie perdite.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴ Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015, SNCF/Commissione ([T-242/12](#); v. anche comunicato stampa n. [151/15](#)).

⁵ Il test dell'investitore privato consiste nel verificare se un'impresa privata posta nelle medesime condizioni avrebbe agito in maniera identica, in modo da poter escludere l'esistenza di un aiuto di Stato.

⁶ La vendita degli attivi in blocco della Sernam costituiva una misura compensativa destinata a prevenire le distorsioni di concorrenza risultanti dall'aiuto alla ristrutturazione.